

# Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

## FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “Mondial Ski Extended”

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

**1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**

**2) Condizioni di Assicurazione,**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

## AVVERTENZA

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

#### **Aga International S.A.**

Sede Legale  
37, Rue Taitbout,  
75009 Paris - France

Capitale Sociale  
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni dall'Autorité  
de Contrôle Prudentiel (ACP)  
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese  
e delle Società Francesi  
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza  
Generale per l'Italia**  
20137 Milano (Italia)  
P.le Lodi, 3

[www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio  
dell'attività Assicurativa  
in Italia in regime  
di stabilimento, iscritta  
in data 3 novembre 2010  
al n. I.00090, all'appendice  
dell'albo Imprese Assicuratrici,  
Elenco I



How can we help?

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Mondial Ski Extended”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP.

IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni Generali

##### Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**  
L'Impresa Assicuratrice è **Aga International S.A.**
- Sede Legale**  
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010  
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**  
02/23.695.1 - [www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it) - [info@mondial-assistance.it](mailto:info@mondial-assistance.it)
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

##### Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 233.385.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 16.812.000<sup>(\*)</sup> di cui versati € 16.812.000 La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.347.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 154,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet [www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it) a far data dal 31 maggio di ogni anno.

*(\*) In data 1° luglio 2011, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Mondial Assistance Europe N.V. in Aga International S.A., il capitale sociale è pari ad € 17.128.575 interamente sottoscritto.*

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

- **Modalità di stipulazione - Validità** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è valida:
  - se il Certificato Assicurativo, firmato in ogni sua parte per formale accettazione, è stato trasmesso alla Società.
- **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
MONDIAL *assicura le persone:*
  - domiciliate o residenti in Italia;
  - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza*e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:*  
residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.
- **Operatività e decorrenza** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti:
  - per viaggi effettuati a scopo di praticare attività scistica a titolo non professionale;
  - dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
  - per periodi, con un massimo comunque di **9 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
  - se il premio è stato pagato.MONDIAL declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
- **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 4 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
Non è consentita la stipulazione di più polizze Mondial Assistance N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
  - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
  - prolungare il periodo di copertura di un rischio viaggio già in corso;
  - prolungare il periodo di copertura oltre i **9 giorni** continuativi per lo stesso viaggio.
- **Validità territoriale** (si rinvia all'art. 5 della sezione *Normativa comune a tutte le garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
L'assicurazione è valida in Europa.
- **Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.**

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

##### Coperture assicurative incluse in “Mondial Ski Extended”:

- **INFO 24** (si rinvia all'art. 1.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
  - **Informazioni / Servizi utili prima e durante il viaggio.**
- **ATTREZZATURA SPORTIVA**
  - **Rimborso delle spese per il noleggio di attrezzatura sostitutiva a seguito della sottrazione di quella di proprietà dell'Assicurato** (si rinvia all'art. 2.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
Massimo indennizzo: € 100 per periodo assicurativo.

**AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 2.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**

#### ➤ VIAGGIO SICURO

- **Assistenza in viaggio** (si rinvia all'art. 3.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Spese mediche** (si rinvia all'art. 3.1 – comma f della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo:
  - Italia: € 500 con un massimo di € 100 al giorno per il pagamento delle rette di degenza;
  - Europa: € 5.000 con un massimo di € 200 al giorno per il pagamento delle rette di degenza;

**AVVERTENZA:** Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 3.2 – 3.3 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che:

- Mondial Assistance garantisce il pagamento diretto delle spese mediche solo previo il contatto con la Centrale Operativa;
- è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute senza preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa esclusivamente nei casi previsti ai punti 2 – 3 – 4 del comma h) dell'art. 3.1;
- per i rimborsi effettuati ai sensi dei commi 2 – 3 – 4 dell'art. 3.1, è prevista l'applicazione di una franchigia di € 25 per sinistro;
- ai sensi dell'art. 3.3 – comma h), il capitale massimo per un evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza è pari ad € 200.000.

#### ➤ ASSISTENZA ABITAZIONE (si rinvia all'art. 4.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

- Assistenza all'abitazione di residenza dell'Assicurato a seguito di furto, incendio, atti vandalici o dolosi, danni da acqua.

#### ➤ TRASFERIMENTO SICURO

- **Traino del veicolo di proprietà dell'Assicurato in caso di guasto od incidente stradale** (si rinvia all'art. 5.1.1 delle Condizioni di Assicurazione)
- **Rientro con autista a seguito di infortunio** (si rinvia all'art. 5.1.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

**AVVERTENZA:** Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 5.2 – 5.3 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

#### ➤ RIMBORSO NEVE (si rinvia all'art. 6.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

- **Rimborso delle spese di soggiorno non usufruito, di skipass e di lezioni di sci già pagate in caso di infortunio, rientro sanitario, rientro anticipato dell'Assicurato oppure di chiusura totale degli impianti.**  
Massimo indennizzo: € 1.000 per evento e per periodo assicurativo.

**AVVERTENZA:** Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6.2 – 6.3 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

#### ➤ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO SCIATORE (si rinvia all'art. 7.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

- **Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività sciistica.**  
Massimo indennizzo: € 100.000 per evento e per periodo assicurativo.

**AVVERTENZA:** Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 7.2 – 7.3 – 7.4 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che:

- per consentire alla Compagnia di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell'art. 7.3, l'Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all'attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documentazione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/26.624.019;
- ai sensi dell'art. 7.4, per i danni cagionati a cose ed animali è prevista l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.

#### ➤ INFORTUNI DELLO SCIATORE

- **Indennità in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio (non aereo)** (si rinvia all'art. 8.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)  
Capitale assicurato: € 50.000 per persona.

**AVVERTENZA:** Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 8.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 8.7 – 8.8 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

- **Persone non assicurabili:** non sono assicurabili con la presente garanzia le persone che hanno compiuto i 75 anni di età.
- **Capitale assicurato:** il capitale massimo assicurabile è pari ad € 2.000.000 per polizza.
- **Clausola di Cumulo:** si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 8.5, il Contraente dichiara che in caso di invalidità permanente la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura "infortuni di viaggio", non supera i limiti di:
  - € 100.000 per persona;
  - € 2.000.000,00 complessivamente per polizza.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

- **Franchigia:** si evidenzia che ai sensi dell'art. 8.7, Mondial Assistance per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:
  - non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 30% della totale;
  - qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

#### ➤ AVVOCATO IN VIAGGIO (si rinvia all'art. 9.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)

- **Rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento di un legale.**  
Massimo indennizzo: € 500 per persona.

**AVVERTENZA:** Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 9.2 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

**Premi**  
Il premio è fissato dalla Compagnia ed è pubblicato sul sito [www.e-mondial.it](http://www.e-mondial.it). Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.

Il Contraente può convalidare la stipulazione della polizza con il pagamento del premio:

- a mezzo Carta di Credito o PayPal per gli acquisti via web;
- a mezzo bonifico bancario o bollettino postale per gli acquisti mediante Contact Center.

#### 5. Diritto di rivalsa

**Rivalsa**  
**AVVERTENZA:** La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

#### 6. Prescrizione dei diritti

**Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**  
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

#### 7. Legge applicabile al contratto

**Legge applicabile al contratto**  
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

#### 8. Trattamento Fiscale applicabile al contratto

**Regime Fiscale**

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

Ramo Ministeriale	Descrizione Garanzia	Percentuale di premio attribuito al Ramo	Imposte applicate
TUTELA GIUDIZIARIA	Legale	1,00%	21,25%
PERDITE PECUNIARIE	Rimborsi	9,00%	21,25%
INFORTUNI	Infortuni di viaggio	10,00%	2,50%
R.C.	Responsabilità Civile	15,00%	22,25%
MALATTIE	Spese Mediche	30,00%	2,50%
ASSISTENZA	Assistenza	35,00%	10,00%

Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo.

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**
**9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato**

➤ **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

**CENTRALE OPERATIVA**  
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno  
**Tel. + 39 02 26609 283**  
Via Ampère 30 – 20131 MILANO  
Fax +39 02 70630091

➤ **Per denuncia di sinistri** con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a MONDIAL entro 30 giorni dal rientro:

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a MONDIAL con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet** (sul sito [www.e-mondial.it](http://www.e-mondial.it))
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

**Aga International S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Ufficio Sinistri E-MONDIAL  
– Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO

**AVVERTENZA:** Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione "In caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito [www.e-mondial.it](http://www.e-mondial.it) nella sezione "Denuncia Sinistri".

**10. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità  
**Aga International S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**  
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)  
fax: +39 02 26 624 008  
e-mail: [Quality@mondial-assistance.it](mailto:Quality@mondial-assistance.it)

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

**11. Condizioni non applicabili al contratto**

**Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio**  
**Aggravamento e Diminuzione del rischio**  
**Ricorso all'Arbitrato**

**Aga International S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**Aga International S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**


**Aga International S.A.**

Sede Legale  
37, Rue Taitbout,  
75009 Paris - France

Capitale Sociale  
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**  
20137 Milano (Italia)  
P.le Lodi, 3

[www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



## GLOSSARIO

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Attrezzatura sportiva:** tutto quanto necessario alla pratica dello sport dello sci.

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".

**Mondial Assistance:** il marchio commerciale di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identificano la Società stessa.

**Europa:** i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione delle Federazione Russa).

**Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

**Familiare:** il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

**Guasto:** il danno subito da un veicolo in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti che renda impossibile il suo normale utilizzo.

**Incidente Stradale:** il danno subito da un veicolo durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli che renda impossibile il suo normale utilizzo.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Veicolo:** le autovetture ad uso privato con portata non superiore ai 9 posti (compreso il conducente), i camper, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da non più di 10 anni, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).

### Aga International S.A.

Sede Legale  
37, Rue Taitbout,  
75009 Paris - France

Capitale Sociale  
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni dall'Autorité  
de Contrôle Prudenciel (ACP)  
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese  
e delle Società Francesi  
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza  
Generale per l'Italia**  
20137 Milano (Italia)  
P.le Lodi, 3

[www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio  
dell'attività Assicurativa  
in Italia in regime  
di stabilimento, iscritta  
in data 3 novembre 2010  
al n. I.00090, all'appendice  
dell'Albo Imprese Assicuratrici,  
Elenco I



How can we help?

## DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Attrezzatura sportiva:** tutto quanto necessario alla pratica dello sport dello sci.

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".

**Mondial Assistance:** il marchio commerciale di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identificano la Società stessa.

**Europa:** i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione delle Federazione Russa).

**Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

**Familiare:** il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

**Guasto:** il danno subito da un veicolo in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti che renda impossibile il suo normale utilizzo.

**Incidente Stradale:** il danno subito da un veicolo durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli che renda impossibile il suo normale utilizzo.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Veicolo:** le autovetture ad uso privato con portata non superiore ai 9 posti (compreso il conducente), i camper, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da non più di 10 anni, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).

## NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

### 1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione Criteri di adesione – stipulazione - Validità

a) La polizza deve essere stipulata dal Contraente:

- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"
- per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito [www.e-mondial.it](http://www.e-mondial.it) o contattando telefonicamente il Contact Center di Mondial al numero verde dedicato.
- entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal;
- entro le ore 24,00 del 4° giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti mediante Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro massimo tale periodo;

b) il Contraente deve:

- stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;
- prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso);
- apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta;
- inviare a MONDIAL a mezzo telefax al n. 02 26624040 o via e-mail all'indirizzo [e-mondial@mondial-assistance.it](mailto:e-mondial@mondial-assistance.it) il modello contabile firmato in ogni sua parte per la formale accettazione. La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

### 2. Persone assicurabili

MONDIAL assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

### 3. Operatività e decorrenza

I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operativi:

- per viaggi effettuati a scopo di praticare attività sciistica a titolo non professionale;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per un massimo di 9 giorni continuativi;
- per destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il premio è stato pagato.

MONDIAL declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

### 4. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze Mondial Assistance N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio viaggio già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 9 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

### 5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida in Europa.

#### 6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.

### 7. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) dare avviso a:

- MONDIAL secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di MONDIAL tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

MONDIAL corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

### 8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana

## GARANZIE

### 1. Info 24 – Informazioni / Servizi utili prima e durante il viaggio

#### 1.1 Oggetto

MONDIAL, in caso di necessità, fornisce all'Assicurato, 24 ore su 24, utili informazioni relative ai seguenti argomenti :

- bollettino della neve
- impianti, qualità della neve
- indirizzi e recapiti telefonici apt - comprensori sciistici in Italia ed Europa

## 2. Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio

### 2.1 Oggetto

MONDIAL rimborsa all'Assicurato fino a € 100,00 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute per il noleggio dell'attrezzatura sportiva in sostituzione di quella di proprietà sottratta durante il viaggio/soggiorno. L'attrezzatura noleggiata deve essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.

### 2.2 Esclusioni

MONDIAL non rimborsa le spese sostenute in seguito a furti:

- a) agevolati con dolo e colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

## 3. Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche

### 3.1 Oggetto

MONDIAL, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, per tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	ITALIA	EUROPA	
<b>a) Consulenza medica telefonica.</b> Servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare.	SI	SI	
<b>b) Invio di un medico in caso di urgenza</b> o nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, MONDIAL organizza il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;	SI	NO	
<b>c) segnalazione di un medico specialista</b> il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali.	NO	SI	
<b>d) Trasporto – Rientro Sanitario</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;</li> <li>• dal centro medico alla residenza dell'Assicurato.</li> </ul> MONDIAL effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario". MONDIAL non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;</li> <li>• malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.</li> </ul>	SI	SI	
<b>e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati</b> in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL dell'Assicurato alla sua residenza. MONDIAL organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei familiari;</li> <li>• dei compagni di viaggio.</li> </ul> La prestazione è effettuata sempreché i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati.	SI fino a €1.000,00	SI fino a €1.000,00	
<b>f) Rientro accompagnato di minori</b> in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.	SI	SI	
<b>g) Invio medicinali urgenti</b> non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. MONDIAL effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato.	NO	SI	
<b>h) Spese Mediche</b> MONDIAL, preventivamente contattata, provvede: <b>1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.</b> Nei casi in cui MONDIAL non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.  Inoltre, MONDIAL provvede, anche senza preventiva autorizzazione: <b>2) al rimborso delle spese di trasporto</b> dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; <b>3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche</b> purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali, soccorso e ricerca in montagna; <b>4) al rimborso delle spese mediche</b> per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.  <b>I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia di € 25,00 per sinistro.</b>	• Fino a • Rette Degenza:  Fino a  Fino a  Fino a	€ 500,00 Max € 100 al giorno  € 500,00  € 500,00  € 150,00	€ 5.000,00 Max € 200 al giorno  € 2.500,00  € 1.000,00  € 200,00
<b>i) Interprete a disposizione</b> per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. MONDIAL organizza a proprie spese il servizio	NO	SI Fino a € 700,00 per evento	
<b>l) Traduzione della cartella clinica</b> Qualora l'Assicurato lo richieda, MONDIAL provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 (c.d. legge sulla privacy)	NO	SI	
<b>m) Viaggio di un familiare</b> per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa ed a 5 giorni in Italia.  MONDIAL mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI	SI	
<b>n) Spese di prolungamento soggiorno</b> qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.  MONDIAL rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati).	SI	SI	
<b>o) Rientro dell'Assicurato convalescente</b> al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.	SI	SI	
<b>p) Rientro della salma</b> fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.  MONDIAL rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.	SI	SI	
	SI Fino a € 250,00	SI Fino a € 750,00	

MONDIAL, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	ITALIA	EUROPA/MONDO
<b>q) Rientro anticipato</b> dell'Assicurato per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa. MONDIAL organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese	SI Fino a €500,00/evento	SI Fino a €1.250,00/evento
<b>r) Invio messaggi urgenti</b> a persone residenti in Italia. MONDIAL provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.	SI	SI
<b>s) Anticipo denaro</b> , previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni.	NO	SI Fino a € 2.500,00
<b>t) Protezione carte di credito</b> , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. MONDIAL su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.	NO	SI
<b>u) reperimento di un legale ed anticipo cauzione</b> MONDIAL reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.  MONDIAL, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;</li> <li>• l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.</li> </ul>	NO	SI Fino a € 1.000,00
	NO	SI Fino a € 5.000,00

MONDIAL anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni.		
v) <b>Rimborso spese telefoniche</b> documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. MONDIAL non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	NO	SI Fino a € 250,00

### 3.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

MONDIAL non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso, MONDIAL se non contattato durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianiti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- per quarantene.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:

- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso MONDIAL sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

### 3.3 Disposizioni e limitazioni

- Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
  - MONDIAL sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma fino:
    - ad esaurimento del capitale assicurato per persona;
    - ad un capitale massimo per evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza di € 200.000,00. Se il predetto limite massimo è insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, MONDIAL liquida ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza;
  - nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe se richiede:
    - *l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione*, le prestazioni "spese mediche a rimborso" di cui all'art. 1.1 punto h) commi 2/3/4 sono operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi direttamente da lui sostenuti e non completamente rimborsati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato per prima la prestazione e semprechè i costi siano indennizzabili a termine della presente normativa;
    - *l'intervento della Centrale Operativa di Mondial Assistance* la garanzia opera come supplemento ed integrazione, anche contrattuale;
  - le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che MONDIAL e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
  - la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
    - aereo di linea (classe economica);
    - treno prima classe;
    - traghetto.
- MONDIAL ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- MONDIAL non potrà essere ritenuta responsabile di:
    - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
    - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
    - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
  - MONDIAL non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
  - l'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

## 4. Assistenza Abitazione

### 4.1 Oggetto

In conseguenza di furto, tentato o perpetrato, di incendio comprese le conseguenze di atti vandalici o dolosi e di danni da acqua conseguenti a rottura di tubazioni od impianti idrici di pertinenza dell'abitazione che si verifichino nella residenza dell'Assicurato, MONDIAL provvederà a mettere a disposizione, se necessario:

- invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. MONDIAL tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100,00;
- invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata. MONDIAL tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100,00;
- invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. MONDIAL tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. MONDIAL tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100,00.

## 5. TRASFERIMENTO SICURO – Traino veicolo – Rientro con Autista

### 5.1 Oggetto

#### 5.1.1 Traino veicolo

In caso di guasto od incidente stradale al veicolo di proprietà utilizzato per raggiungere la località del soggiorno, MONDIAL tramite la Centrale Operativa organizza, 24 ore su 24, il **traino** del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. MONDIAL tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130,00.

#### 5.1.2 Rientro con autista

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio non sia in grado di rientrare al domicilio alla data prevista con il proprio mezzo di trasporto, MONDIAL mette a disposizione dell'Assicurato un autista per il viaggio di rientro al suo domicilio. Sono escluse le spese che comunque l'Assicurato avrebbe sostenuto nel corso del viaggio.

### 5.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

MONDIAL non prende in carico gli eventi o le spese conseguenti a:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- eventi accaduti su strade non adibite alla normale viabilità ed al di fuori del territorio di validità previsto;
- eventi accaduti nell'ambito del comune di residenza del proprietario del veicolo.

### 5.3 Disposizioni e limitazioni

- Le prestazioni di assistenza sono fornite anche più volte nel periodo di validità;
- nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda *l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni*, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti;
- MONDIAL non potrà essere ritenuta responsabile di:
  - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- d) MONDIAL non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

## 6 Rimborso neve

### 6.1 Oggetto

#### Interruzione soggiorno – Rimborso Skipass e Scuola Sci

MONDIAL rimborsa, nel limite del massimale di € 1.000,00, il pro-rata dei servizi non usufruiti relativi a:

- Soggiorno
- Skipass
- Lezioni di sci prenotate e già pagate

in seguito a:

- **rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa,
- **rientro anticipato** a causa del decesso o ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa.
- **chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 giorni consecutivi**, disposta dopo la decorrenza del soggiorno, causa maltempo, mancato innevamento (escluso quello artificiale) e rottura dell'impianto principale di risalita;
- **infortunio** dell'Assicurato che comporti un ricovero ospedaliero superiore a due giorni o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, ed a seguito del quale l'assicurato si trovi nella totale incapacità (accertata da certificazione medica) di svolgere l'attività sciistica.

### 6.2 Criteri di liquidazione

MONDIAL rimborsa il pro-rata dei servizi non usufruiti dall'Assicurato, dai familiari e da un compagno di viaggio nel limite massimo di € 1.000,00, a decorrere dalla data di rientro al domicilio. Nel conteggio vengono considerati la sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica), il costo dello skipass e quello delle lezioni di sci prenotate e già pagate.

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

### 6.3 Disposizioni e limitazioni

Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa

## 7 Responsabilità civile dello sciatore

### 7.1 Oggetto

MONDIAL, nel limite del massimale per evento e per periodo di assicurazione di € 100.000,00, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimenti (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente alla pratica di sport, comprese le gare, purchè non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

### 7.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b) derivanti da esercizio di attività professionali;
- c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- c) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- d) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

### 7.3 Gestione delle vertenze di danno

MONDIAL assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

MONDIAL non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### 7.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.

## 8. Infortuni dello sciatore invalidità permanente

### 8.1 Oggetto

MONDIAL assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che abbiano come conseguenza una invalidità permanente.

MONDIAL assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

MONDIAL considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

MONDIAL non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

### 8.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

MONDIAL non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- e) a tentativo di suicidio o suicidio;
- f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;

Sono altresì esclusi dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS)

### 8.3 Capitale assicurato

- a) Il capitale assicurato in caso di invalidità permanente corrisponde a € 50.000,00.
- b) massimo assicurabile per polizza € 2.000.000,00.

### 8.4 Dichiarazioni dell'Assicurato

**Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).**

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera il limite di € 100.000,00 per il caso di invalidità permanente.

### 8.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con Aga International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera il limite di € 100.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

### 8.6 Criteri di liquidazione

MONDIAL corrisponde:

- l'indennizzo per l'invalidità permanente anche se si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

### 8.7 Franchigia

MONDIAL, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 30% della totale;
- qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

### 8.8 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che hanno già compiuto i 75 anni di età.

## 9. Avvocato in viaggio

### 9.1 Oggetto

MONDIAL rimborsa all'Assicurato gli oneri relativi all'intervento di un legale per:

- la difesa contro imputazioni di reati colposi per fatti accaduti durante il viaggio;
- attivare richieste di risarcimento a fronte di inadempimenti o difformità relative a contratti di viaggio/soggiorno

MONDIAL terrà a proprio carico le spese documentate fino all'importo di € 500,00.

### 9.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti di MONDIAL
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

## IN CASO DI SINISTRO

### 1 Obblighi

L'Assicurato o chi per esso deve

- darne avviso:
  - a MONDIAL secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
  - a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
- mettere a disposizione di MONDIAL tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

MONDIAL corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

### 1.1 Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio

L'Assicurato deve dare avviso a MONDIAL entro 30 giorni dal rientro, indicando dati anagrafici, codice fiscale, recapito e numero della presente polizza, fornendo, inoltre, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il loro valore;
- ricevute in originale delle spese sostenute per il noleggio dell'attrezzatura
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica

### 1.2 Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche

**1.2.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:**

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito temporaneo;
  - numero della presente polizza;
  - tipo di intervento richiesto;
  - dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente).
- e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

**1.2.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute**

L'Assicurato deve darne avviso a MONDIAL entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- numero della presente polizza;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale;

### 1.3 Assistenza abitazione

**Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:**

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- numero della presente polizza;
- tipo di intervento richiesto.

### 1.4 Trasferimento Sicuro – Traino veicolo – Rientro con Autista

**Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:**

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- dati identificativi del veicolo;
- luogo del fermo tecnico o dell'incidente.

### 1.5 Rimborso neve

L'Assicurato deve darne avviso a MONDIAL entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- numero della presente polizza;
- circostanze dell'evento;
- certificazione medica riportante i giorni di prognosi e/o documentazione attestante l'evento che ha causato l'interruzione del soggiorno, in originale;
- originale dello skipass e relativa ricevuta di acquisto;
- ricevuta di pagamento delle lezioni di sci;
- estratto conto di prenotazione e/o documentazione attestante il contratto di soggiorno, con ricevute di pagamento in copia;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio, in copia.

### 1.6 Responsabilità civile dello sciatore

L'Assicurato deve darne avviso a MONDIAL entro 30 giorni da quando ha avuto conoscenza della richiesta di risarcimento del danno, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- copia della presente polizza;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

### 1.7 Infortuni dello sciatore invalidità permanente

L'Assicurato deve darne avviso a MONDIAL entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- copia della presente polizza;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

### 1.8 Avvocato in viaggio

L'Assicurato deve darne avviso a MONDIAL entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- copia della presente polizza;
- tutti gli atti ed i documenti occorrenti;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro.

## RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

**CENTRALE OPERATIVA**  
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno  
**Tel. + 39 02 26609 283**  
Via Ampère 30 – 20131 MILANO  
Fax +39 02 70630091

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a MONDIAL con una delle seguenti **due** modalità:

- **via internet** (sul sito [www.e-mondial.it](http://www.e-mondial.it))
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

**Aga International S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Ufficio Sinistri E-MONDIAL  
– Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito [www.e-mondial.it](http://www.e-mondial.it) nella sezione "Denuncia Sinistri"

### Aga International S.A.

Sede Legale  
37, Rue Taitbout,  
75009 Paris - France

Capitale Sociale  
€ 17.128.575

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni dall'Autorité  
de Contrôle Prudential (ACP)  
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese  
e delle Società Francesi  
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza  
Generale per l'Italia**  
20137 Milano (Italia)  
P.le Lodi, 3

[www.mondial-assistance.it](http://www.mondial-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio  
dell'attività Assicurativa  
in Italia in regime  
di stabilimento, iscritta  
in data 3 novembre 2010  
al n. I.00090, all'appendice  
dell'albo Imprese Assicuratrici,  
Elenco I



How can we help?